



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente
XI. editas

Luxemburgi, 1739

CXV. Statuta Universitatis Barbitonsorum Urbis.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74715](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74715)

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo
Piscatoris die IV. Maji MDCCXII. Pontificatus
nostri Anno Duodecimo.

CXV. Confirmantur Statuta reformata Universitatis,
& Collegii Barbitonorum Urbis.

*Inn. XII. Const. ed. 1693. Sep. 25. P. 3. confir-
matum fuit quoddam Decretum contra Vendito-
res suarum Tonstrinarum. Et hujus Pontificis
Const. ed. 1716. Sep. 9. P. 16. confirmantur sta-
tuta Congregationis Musicorum de Urbe.*

CLEMENS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Militantis Ecclesiæ Regimini Divina dispo-
sitione præsentibus, ac publicæ utilitatis
curam assidue gerentes, ea, quæ pro felici, prof-
peroque Universitatum Almae Urbis nostræ, cu-
jus commodis peculiari paternæ charitatis af-
fectu studemus, regimine provide constituta,
atque ordinata esse noscuntur, ut firma semper,
atque inviolata persistant Apostolici muniminis
præsidio libenter constabimus:

Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt di-
lecti filii Consules, Universitas, & Homines,
ac Collegium Barbitonorum de eadem Urbe,
quod ipsi pro felici Universitatis, & Collegii hu-
jusmodi, eorumque Ecclesiæ directione, atque
gubernio antiqua eorum Statuta reformari, &
de novo ad publicam utilitatem confici, ac in
unum volumen redigi curarunt, quæ jussu no-
stro per dilectum filium Magistrum Vincentium
Amadorium, olim de Manieris in utraque Sig-
natura nostra Referendarium diligenter visa,
examinata, & rationi consona reperta fuerunt,
tenoris, qui sequitur, videlicet:

PROEMIO.

Al nome della Santissima Trinità, Padre,
Figliolo, e Spirito Santo, ed a riverenza della
Gloriosa Vergine Maria, e delli Santi Cosmo,
e Damiano Avvocati, e Protettori dell'Univer-
sità, e Collegio de' Barbieri di Roma. Consi-
derandosi dalli Signori Consoli, ed Officiali di
detta Università, che li Statuti della medema si
erano in buona parte resti inosservabili, e che in
essi non si era provisto a bastanza per il buon
governo della loro Chiesa, ed utile de' Professo-
ri, e del publico, risolverono fin dall' anno
1699. moderare, e correggere detti Statuti, e
compilarne altri, a quest' effetto in più, e diversi
tempi furono eletti alcuni Deputati, e questi
più volte congregatisi, restorono detti Statuti
imperfetti; Ma essendo fin dall' anno 1703. dalla
Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI.
stato eletto per Visitatore Apostolico della detta
Chiesa, ed Università l'Eminentissimo, e Reve-
rendissimo Signor Cardinale Gio. Battista Ru-
bini, e riconosciuto dall'Eminenza Sua esser ne-
cessità di stabilire detti nuovi Statuti, sì per il
culto Divino, che per il buon governo di detta
Chiesa, ed Università ne ha incaricato li Con-
soli a venire alla terminazione, per il che nella
Congregazione Generale tenuta li 15. Febbrao
1706. furono deputati per fare detti nuovi Sta-
tuti li Signori Gio. Battista Rossetti, Pietro della
Baja, Bartolomeo Petrucci, Domenico Borgia-
ni, Filippo Mauriti, e Biagio Battisti assieme con
li Signori Antonio Bruner, Francesco Romei, e
Matteo Renzi al presente Consolo con amplissi-
me facultà, e questi essendosi più volte congre-
gati hanno stabiliti, firmati, e concordati li
nuovi Statuti, e risoluto doverli supplicare la
Santità di Nostro Signore, che si degni appro-

varli, e confermarli con autorità Apostolica,
acciò astringa ogn' uno ad inviolabilmente in
ogni futuro tempo osservarli, per utile, e man-
tenimento della Chiesa, Collegio, ed Università
suddetti, ed a maggior gloria di Dio, della San-
tissima Vergine, e de' Santi Cosmo, e Damiano
Avvocati, e Protettori. Amen.

CAPITOLO I.

*Della creazione degl'Officiali, numero,
e differenza loro.*

Prima ordiniamo, e dichiariamo, che sem-
pre per governo, e conservazione della nostra
Chiesa, Collegio, ed Università, e delle pre-
senti ordinazioni, e Statuti siano venticinque
Uomini Officiali, cioè tre Consoli, quali dove-
ranno reggere, ed amministrare la nostra Uni-
versità, ed effetti della medema, e tener conto
dell' Archivio, e Scritture, due Configlieri, e
Sindici da elegerli dalli Consoli del numero de'
diecisette, quali doveranno fare il Sindicato
alli Consoli, e Camerlengo antecessori, e con-
dannarli al pagamento della somma, che resta-
no debitori, e delle pene, che fossero incorsi,
con assistere alli Consoli quando da medemi
faranno chiamati, e che doveranno intervenire
secondo si dirà nelli presenti Statuti: Diecisette
Uomini, quali doveranno assieme con li Con-
soli formare la Congregazione secreta. Un Ca-
merlengo, quale dovrà essergli l'entrata della
Chiesa, ed Università. Due Sagrestani, quali
doveranno venire alle Congregazioni, quando
faranno intimati, ed assistere nel giorno della
Vigilia, e della Festa de' nostri Santi, e nel
giorno dell' Esequie generali. Due Infermieri,
quali visiteranno, e con ordine de' Consoli sov-
veniranno gl'Infermi dell' Università, e come
ad ogn' uno si spiegarà ne' suoi Capitoli.

De electio-
ne, & nume-
ro Officia-
lium eorum
que discer-
mine.

CAPITOLO II.

Del modo della Creazione degl'Officiali.

Ordiniamo, che per la creazione, ed im-
busolazione degl' Officiali, si facciano quattro
Bussolette, cioè una per li Consoli, una per li
diecisette, un' altra per gl'Infermieri, e l'altra
per li Sagrestani, e dette imbusolazioni si do-
veranno fare di tre anni in tre anni nel mese
di Settembre, con che però otto giorni avanti
la Festa de' nostri Santi Avvocati sia compita la
Bussole, sotto pena alli Consoli di scudi tre per
ciascheduno.

Eligendorum
Officialium
ratio.

CAPITOLO III.

Delli Deputati a fare l'Imbusolazione.

Ordiniamo, che sempre all'Imbusolazione,
e creazione di detti Officiali siano otto Uo-
mini dell' Università, cioè tre Consoli, li due
Configlieri, e Sindici, e tre altri dell'Università,
chiamati uno per ciascheduno da' Consoli, qua-
li assieme con il Cappellano, ed il Notaro, e
Segretario nella Chiesa dell'Università congre-
gati ciascuno di essi faccia promissione con giu-
ramento da darlegli per detto Cappellano di
non rivelare cosa alcuna, che tra di loro, si de-
terminerà, e rivelando, oltre l'infamia, s'inten-
da incorso *ipso facto* in pena di scudi tre da far-
legli pagare subito irremissibilmente d'applicarsi,
come nel Capitolo delle pene, ed in evento,
che nel giorno, ed ora intimata per fare dette
imbusolazioni, da intimarsi tre giorni avanti
dal Mandataro dell'Università, non intervenisse
ogn' uno delli detti Consoli, e Configlieri, in
tal caso aspettata l'ora intimata, e l'altra suf-
seguenta passata, si dovrà incontamente dagl'al-
tri, che faranno presenti in luogo di quello, o

De deputatis
ad conficien-
dum Scru-
tinium.

quelli,

Dat. 12. Maji
1712. An. 12.

Exordium.

Antiqua Sta-
tuta reform-
ata fuere,
in unum vo-
lumen reda-
cta, & ap-
probata, ut
infra.

Proemium.

B. Dei Geni-
trix Virgo,
& SS. Cos-
ma, & Da-
miani Patro-
ni præcipui
Collegii Bar-
bitonorum
Urbis.

Causa cur
antiqua Sta-
tuta mutata
fuerint.

Ecclesia Bar-
bitonorum
Urbis cum
Ecclesia vifi-
cata jussu
Clementis
Papæ XI. à
Card. Jo.
Baptista Ru-
bino.

Nomina eo-
rum quibus
demandata
fuit cura ab-
solvendilibet
novorum
Statutorum.

quelli, che mancaranno eleggere altro, o altri per fare detta imbussolazione solamente, ed eletto, che farà, si debba serrare la Chiesa, e dar principio alla bussola, nè siano tenuti più aspettare, nè a dar luogo a quelli, che mancarono, quando anco venissero doppo, che farà passata l'ora, e serrata la Chiesa, ed eletti altri, come sopra.

CAPITOLO IV.

Del modo, e contradizioni, che si devono osservare nel fare la Bussola.

Modus conficiendi Scrutinium.

Ordiniamo, che ogn'uno di detti otto Uomini nomini per ciascheduno Offizio tre soggetti abili, ed idonei al governo, ed amministrazione, quali siano remoti dalle presenti contradizioni.

Primo proibiamo, che non si possa imbussolare alcuno, che per altri tempi in Offizio, o fuori d'Offizio per alcun modo avesse fraudato, o rubato alcuna cosa alla nostra Chiesa, e Università sotto pena di scudi due a ciaschedun Consolo per ogni persona, che di questi tali s'imbussolassero, oltre che venendo questi tali estratti nell'estrazione, come si dirà di sotto, siano di fatto levati, ed eletti altri in loro luogo dalli Consoli successori, e quando tra li Consoli venissero estratte simili persone, se sia uno solo di tal difetto, in tal caso si possa eleggere dagli altri due Consoli nel modo, che si dirà nel Capitolo di mettere lo scambio, ed essendo più di uno di essi Consoli di simil difetto, si doveranno eleggere dalla Congregazione segreta, quando poi fossero altri Officiali fuori de' Consoli, si doverà osservare il modo come si dirà nel detto Capitolo di mettere lo scambio.

Non si possa imbussolare alcuno per Consolo, che non abbia almeno venticinque anni d'età, e che non sia stato Maestro più di tre anni, e se prima non averà esercitato qualch'altr'Offizio, nè pure possa esercitare dett'Offizio di Consolato, se non passati due anni, sotto pena di nullità, e si doverà mettere lo scambio, ma però passato l'anno possa esercitare qualunque altr'Offizio.

Non si possono imbussolare due Parenti in un medesimo Offizio, nè meno che siano in una medesima Bottega sotto la pena, e nullità sudetta.

Non si possa eleggere alcuno per Consigliere, e Sindaco, che non sappia leggere, e scrivere sotto la pena, e nullità sudetta.

CAPITOLO V.

Del modo d'imbussolare.

Ratio servanda quando novi eliguntur Officiales.

Ordiniamo, che doppo le sudette contradizioni tutti li soggetti nominati, per ciascun offizio dalli predetti otto uomini a partito di fave bianche, e nere, quelli, che averanno più voti, restino eletti, e siano messi nella sudetta bussola, in modo che sia conosciuto un'Offiziale dall'altro, e fatti, che faranno nuovi Consoli, si doveranno scrivere tre per polizza, quali doveranno servire tre per ogn'anno, e di poi sia ciascuna di dette tre polizze involta con cera rossa, o altro, e posta nella sua bussoletta, e queste sigillate col sigillo dell'Università, ed il sudetto scrutinio si debba fare per voti segreti liberi independenti, e secondo la coscienza di ciascheduno, si da i Consoli, e Consiglieri, come anco dalli tre dell'arte nominati dalli medemi Consoli sotto pena della nullità dell'Elezione. Si facciano nell'istesso modo per partito vinto ad uno per uno diecisette Uomini, quali doveranno servire per tutto il triennio, e finiti li tre anni nel fare nuova bussola ne siano confermati cinque delli vecchi per altri tre anni solamente, e quelli, che sono stati confer-

mati una volta, non possono essere confermati nella bussola suffeguente, di modo tale, che l'Offizio del numero de' diecisette tra l'elezione, e conferma non possa durare più di sei anni continui. Si facciano di poi sei Infermieri, e sei Sagrestani da descriverli due per bollettino di sigillarsi, ed involtarsi come sopra, de' quali se ne dovrà estrarre un bollettino ogni anno, sì dell'Infermieri, che de' Sagrestani, proibiamo però, che non si possono confermare altri Officiali, che li sudetti cinque delli diecisette sotto pena di nullità, ed ordiniamo, che dette imbussolazioni si ponghino, e ferrino in una cassetta con tre chiavi, e si sigillino col sigillo dell'Università sopra le serrature, quali tre chiavi si abbino a tenere una dal primo Consolo, e l'altra dal Camerlengo, e l'altra dal nostro Cappellano, e detta cassetta sia posta nel Credenzone dell'Argenti, nè mai si possa da alcuno disfigillare, nè aprire, eccetto nel tempo dell'estrazione sotto pena della privazione di voce attiva, e passiva senza speranza d'essere mai più reintegrato, e di scudi dieci per ciascheduno, che ardisse, o tentasse simile temerità, e contravenisse, come sopra.

CAPITOLO VI.

Come, e quando si deve fare la tratta degli Officiali.

Ordiniamo, che sempre la tratta di detti Officiali si faccia, e debba farsi il giorno de' Santi Cosmo, e Damiano, cioè doppo il Vespero si dovrà portare la Cassetta delle nominate imbussolazioni in Chiesa, dove presentili li Consoli, e Camerlengo con quelli della Congregazione segreta, che doveranno far intimare un giorno avanti per il Mandarato, e che vorranno intervenire. Dal Cappellano, e Notaro nostro si dovrà riconoscere nell'istesso sigilli, e doppo disfigillare, ed aprire sopra ad un banchetto avanti l'Altare, acciò si possa vedere da tutti, e di poi aperte le bussolette ciascuna da per se, siano poste le palle in un vaso, e fatto questo il Cappellano, o vero qualche putto, cominciando dalla bussola de' Consoli cavi fuori una delle dette palle, e quella si consegna al nostro Notaro, e Segretario acciò la legga, e publichi ad alta voce, che dalli circostanti siano intesi gli Officiali, e così si faccia di tutti gl'altri di grado in grado, e ciò finito, si ferrino, e sigillino di nuovo le dette bussolette, e cassetta nel modo sopra prescritto, si riponghino nel pristino luogo, e si canti ad alta voce il -- *Te Deum laudamus.*

Quomodo & quando extrahi debeant ex Epistola nomina novorum Officialium.

CAPITOLO VII.

Di quello si dovrà osservare doppo dette tratte.

Item ordiniamo, che doppo dette tratte, si debba notificare ad ogn'uno degli Officiali, che saranno estratti, acciò possano accettare, o rinunciare il loro offizio, e se dentro il termine di otto giorni doppo la notificazione fatta non averanno accettato l'offizio per gl'atti del nostro Notaro, e Segretario, nel quale sono stati estratti, s'intenda a quello rinunciato, e se sarà l'Offizio del Consolato, che non sarà accettato, o pure sarà rinunciato, paghi ogn'uno di questi tali per pena due scudi, e sia stracciato il di lui nome, e messo lo scambio. Li Sagrestani, ed Infermieri paghino giulj cinque per ciascheduno, e detta pena debbano pagarla subito, che averanno rinunciato, o pure passati gli otto giorni che non averanno accettato, come sopra, sotto pena del doppio, e non facendosi dalli Consoli, e Camerlengo pro tempore per quanto dipende da loro pagare dette pene, o altra pena, che s'incorreffe per qualsivoglia causa espressa nell'

Quid faciendum post Officialium extractionem.

presenti

presenti Statuti, come anco facendo grazia ad alcuno siano obligati pagare del proprio nel loro Sindicato.

E se alcuno nel tempo di dette tratte fosse fuori di Roma, e per tutto il mese di Ottobre non mandasse l'accettazione, ed anco questa mandata non fosse ritornata in Roma per il giorno, che si doverà dare il possesso, si debba dalli Consoli vecchi prima di dare il possesso alli nuovi Officiali mettere lo scambio di Consoli nuovi, doppo che averanno pigliato il possesso: E se qualunque di essi Officiali estratti avesse debito oltre la somma di uno scudo con la nostra Chiesa debba pagarlo prima di pigliare il possesso, altrimenti pigliando questi il possesso prima di avere pagato il debito, cadino in pena di tre scudi per ciascheduno di essi, ed il possesso di detti debitori sia nullo, e li nuovi Consoli doppo il loro possesso debbano mettere lo scambio, e far pagare la sudetta pena, altrimenti siano tenuti del proprio nel loro Sindicato.

CAPITOLO VIII.

Del modo, che si deve tenere, ed osservare nel mettere lo scambio.

Ordiniamo, e dichiariamo, che per le cause dette di sopra, ed altre, che si esprimono nelli presenti Statuti, o in qualsivoglia modo fosse necessario di mettere lo scambio in luogo di ciascheduno degl' Officiali, si osservi l'infra scritto modo cioè. Si doveranno congregare nel nostro Consolato li Consoli, ciascuno de' quali dovrà chiamare un Uomo dell' Università per confidente, ed assieme con li due Conglieri, e Sindici, osservare tutte le sudette contradizioni, cause, proibizioni, e forma di votare prescritte nel Capitolo terzo, di poi si debba da og'uno de' Consiglieri, e confidenti chiamati nominare un soggetto per quell' Offizio, che sarà vacante, e che si doverà mettere lo scambio, e doppo si mandino a partito tra detti congregati, e quello, in cui concorreranno li maggiori voti, resti eletto per lo scambio in quell' Offizio, al quale sarà stato messo al partito.

CAPITOLO IX.

Del modo, che devono osservare li nuovi Officiali nel giorno del possesso.

Item ordiniamo, che l'entrata degli Officiali si debba fare la prima Domenica di Novembre, e siano tenuti li Consoli vecchi sotto pena di due scudi d'oro per ciascheduno fare intimare dal Mandataro dell'Università tre giorni avanti tutti gl'Officiali nuovi, che venghino a fare l'entrata nel loro Offizio, e non intimandosi dalli Consoli vecchi tre giorni avanti, in tal caso li Consoli nuovi estratti possino due giorni avanti la prima Domenica di Novembre far loro intimare il detto possesso, e non venendo li Consoli vecchi nell'ora intimata a dargli il possesso, gli si debba dare dal nostro Capellano, e dal Notaro, e Segretario, sopra alla quale intimazione, si debba stare alla semplice asserzione con giuramento di detto Mandataro, ed arrivata l'ora intimata, e l'altra susseguente passata, vadino gli Officiali vecchi al loro luogo dalla parte dell'Evangelio, e li nuovi dalla parte dell'Epistola, ed il nostro Cappellano dia principio alla Messa, e doppo l'Introito, ciascuno degl'Officiali vecchi, secondo il loro grado parta dal suo luogo, e vada a pigliare per la mano gl'Officiali nuovi, e si collochino nel loro luogo dalla parte dell' Evangelio, e gl'Officiali vecchi vadino al luogo dalla parte dell'Epistola, e doppo l'Evangelio il nostro Capellano faccia un breve Sermone, e dipoi faccia giurare li nuovi Consoli sopra

il Messale d'osservare, e conservare li presenti Statuti, e quanto in essi si contiene, e quando è il tempo di fare l'offerta li detti nuovi Officiali siano tenuti sotto pena del doppio, cioè li Consoli offerire per ciascuno di loro una candela di cera bianca di una libra, e gl'altri Officiali di quatro oncie, ed il Camerlengo doppo che sarà eletto, come si dirà di sotto, dovrà offerire una candela di mezza libra, e finita la Messa og'uno vada in pace.

CAPITOLO X.

Dell'elezione del Camerlengo.

Item ordiniamo, e comandiamo, che il Camerlengo non si debba cavare per bussola, ma si debba eleggere og'anno da i Consoli subito preso il possesso a loro soddisfazione, e che si debba eleggere uno dell'Arte, ancorche non sia stato mai Console, nè abbia ottenuto o esercitato altro Offizio, qual Camerlengo, e Consoli siano obligati in solido a favore della Chiesa, ed Università al rendimento de'conti, e pagamento di quanto il Camerlengo averà riscosso, ed amministrato, e che per sua negligenza, e colpa averà lasciato di riscuotere, e sarà condannato nel Sindicato. Riservando alli Consoli l'azione, e jus di potere ripetere da tal Camerlengo, tutto ciò, che averanno pagato, e patito per causa, e difetto del medemo, al quale Camerlengo per remunerazione delle sue fatiche si devono dare i soliti emolumenti di scudi due per cento di tutto l'esatto, come si pratica, ed una taccia di cera bianca di libre sei nel fine dell'anno, e terminato lodevolmente il suo Offizio, come nel Capitolo XVII.

Ed in evento, che il Camerlengo doppo, che sarà eletto non accettasse dentro il termine di sei giorni da che gli sarà stata intimata l'elezione, o pure renunciasse in qualsivoglia tempo anche doppo aver accettato, sia tenuto pagare alla nostra Chiesa scudo uno di pena, nè se gli debba emolumento alcuno, quando non averà adempito il tutto, come sopra, come quando non continuasse l'Offizio di Camerlengo per tutto l'anno.

CAPITOLO XI.

Dell' autorità, ed Offizio de' Consoli.

Ordiniamo, e comandiamo, che li Consoli siano tenuti doppo il loro possesso pigliare la consegna degl' Argenti, suppelletili, scritture, ed og' altra cosa della nostra Chiesa, ed anco provvedere di cera, si per il consumo della medema Chiesa, che per l'Essequie generali de' nostri fratelli, e per distribuire nella Candelora, e provvedere di tutto quello sarà necessario per la Festa de' nostri Santi Cosmo, e Damiano, con fare mandati de' pagamenti, far pagare provisionati, ed altri, che fossero creditori della nostra Chiesa, far sovvenire, e visitare li Maestri Infermi, ed anco quelli, che conoscessero essere poveri, secondo li tempi, & possibilità della Chiesa, ed Università, far rivedere, e rendere il Canto alli Consoli, e Camerlengo passati dell' amministrazione fatta, e farne fare il Sindicato dalli due Sindici, e Consiglieri, come anche spendere quello, che occorrerà, e sarà necessario per le spese, e mantenimento solito della nostra Chiesa, con amministrare, e sopra intendere a tutte le cose della medema Chiesa, ed Università, ed assieme con li due Consiglieri, e Sindici possino fare qualunque contratto, ed Instrumento, che occorresse, e firmassero fare per utile della nostra Chiesa, ed Università eccettuando li contratti, ed Instrumenti di alienazione, nelli quali si richiede il beneplacito Apostoli-

Camerarii
electio, &
munus.

De auctoritate,
& Officio
Consulium.

Quæ ratio
servanda
quando alii
Officialibus
sunt subrogandi.

Quid facere,
atque servare
debent novi
Officiales die
quo munera
ineunt.

co, quali non possono farsi, se non con partito vinto di due terzi de' Congregati della Congregazione Generale. In oltre diamo facoltà alli Consoli, che possono fare qualunque spesa, che stimaranno necessaria per la nostra Chiesa, ed Università fino alla somma di scudi dieci, e quando ciascuna spesa passasse detta somma, non possono farla senza il consenso della Congregazione segreta per partito vinto di due terzi, fino alla somma di scudi cinquanta, e quando qualunque spesa portasse la somma di scudi cinquanta, si ottenga il consenso dalla Congregazione Generale: si proibisce alli Consoli, e Consiglieri, che non possono licenziare, o mandar via verun Ministro, o qualunque altra persona, che sia, o starà al servizio della nostra Chiesa, ed Università, senza il consenso della Congregazione segreta per partito vinto di due terzi di voti, altrimenti facendolo li Consoli, e Consiglieri di loro autorità cadano in pena di scudi venticinque per ciascheduno, la licenza sia nulla, ed abbia sempre la manutenzione, e resti al servizio quello, che venisse licenziato, senza il partito vinto, come sopra.

Similmente ordiniamo, che i Consoli per memoria delli partiti, e contratti siano obligati tenere due libri, ed in uno notare, e descrivere il ristretto, e giornata di tutti i partiti, che si vinceranno, tanto nella Congregazione Generale, che segreta, e nell' altro di tutti i contratti, che si faranno concernenti gl' interessi della Chiesa, ed Università nostra.

CAPITOLO XII.

Dell' autorità delli Diecisette.

Si ordina, e dà autorità alli diecisette di potere decidere, e determinare assieme con li Consoli in Congregazione segreta qualunque differenza dell' Università, e tutto quanto possa bisognare per l'osservanza delli presenti Statuti, e per il buon governo della nostra Università, come pure se gli dà facoltà di poter far spendere, e pagare per spese straordinarie fino alla somma di scudi cinquanta per ciascheduna volta, con che non sia più di una volta l'anno. Dichiarando, che la Congregazione segreta non possa tenersi, se non quando vi saranno presenti almeno dodici de i sudetti Diecisette, e due Consoli, dove il tutto si dovrà mandare a partito con far corre la bussola, ed il partito s'intenda vinto per due terzi de' voti compiti, e non altrimenti, dovendo servire le fave nere per il sì, e le bianche per il no, e quando una differenza, o risoluzione sarà stata proposta tre volte, nè sarà passata, e rimasta vinta, non si possa più in tempo de' medemi Consoli farne altra prova sotto pena di scudi dieci per ciascheduno de i Consoli.

I detti Officiali del numero de' Diecisette siano tenuti intervenire alle Congregazioni, alle quali per ordine de' Consoli saranno intimati dal Mandatario, e ciascheduno che manchi senza legitima causa, sia obligato pagare alla Chiesa una libra di cera bianca lavorata per ogni volta, ed inforgendo controversia sopra l'intimazione, si debba stare alla relazione giurata del Mandatario. Quando nella Congregazione segreta occorrerà, e si vorrà discorrere, e trattare di differenze, o materie concernenti l'interesse d'uno, o più de' Congregati, o pure de' loro Parenti, simili persone, ancorche fossero Consoli, quando si tratterà del loro interesse debbano uscire di Congregazione, e trattenerli fuori, sin tanto, che saranno decise dette differenze, e che saranno richiamati, sotto pena di scudi dieci a chi ricusasse ciò fare, ad effetto, che ciascheduno de' Congregati possa liberamente dire il suo parere.

Ed essendosi riconosciuto, che nelle Con-

gregazioni Generali per la moltitudine, e confusione nel fare le deliberazioni non si ha sempre la dovuta attenzione, e zelo all' utile, e vantaggio della Chiesa, ed Università nostra, e che nella Congregazione segreta composta d' Uomini savj, intelligenti, pratici, e zelanti con maggior esattezza, e prudenza si maturano, e si fanno le risoluzioni. Perciò dichiariamo, ed ordiniamo, che gl' interessi, ed affari importanti concernenti la Chiesa, ed Università sudette, quali passeranno la spesa, e valore di scudi cinquanta, si debbano prima proporre, esaminare, e ballottare nella Congregazione segreta, dove passando con partito di due terzi compiti, si debbano poi proporre nella Congregazione Generale, quale possa liberamente approvare, o non approvare quanto averà risoluto la Congregazione segreta, di modo che ne i sudetti interessi di rilievo, ed eccedenti la somma di cinquanta scudi, quando la deliberazione presa in Congregazione segreta resti confermata in Congregazione Generale con partito di due terzi, s'abbia per stabilita, e legittimamente fatta, altrimenti sia, e s'intenda di nessun volere, e come se fatta non fosse, dichiarando però, ed espressamente ordinando, che non possa mai proporsi, ne risolversi in Congregazione Generale alcun affare, dipendenza, o interesse di considerazione, e che passi la somma di cinquanta scudi, se antecedentemente non sarà stato proposto, esaminato, e passato col partito di due terzi in Congregazione segreta sotto pena di nullità di tali deliberazioni, e di dieci scudi d'oro a ciascheduno, che ardisse di far simili proposizioni nella Congregazione Generale contro la disposizione del presente Statuto. Eccettuando l'approvazione del rendimento de' conti de' Consoli, e Camerlengo in fine della loro amministrazione generale secondo il solito.

E se tra i Consoli, ed altri della Congregazione segreta nascesse differenza, e che uno, o più di loro incorresse in qualche errore, o portassero disturbo all' Università, possono gli altri della Congregazione segreta rimuoverli subito, con che però a quell' effetto non basti la pluralità de' voti, ma si ricerchino almeno due delle tre parti de' voti, e fatta la remozione debba ciascheduno de' Congregati nominare tanti soggetti, quanti sono i rimossi, e tutti li nominati devono mandarsi a partito, e quelli, che averanno la pluralità de' voti, s'intendino eletti, e surrogati in luogo di quelli, che saranno rimossi nella forma stabilita nel Capitolo VIII. dello scambio.

CAPITOLO XIII.

Contro le frodi, che si potessero usare nelli partiti.

Stabiliamo, ed ordiniamo, che ciascheduno dell' Università, tanto Officiali, quanto altri, non possono, ne debbano usare alcuna fraude nel rendere il partito, come dare fave non sane, o vero mezze nere, e mezze bianche, o vero renderne più di una, o altra cosa in cambio di quella, qual partito quando succedessero tali disordini, vogliamo non sia valido, ma si debba di nuovo mandare il partito, e quando anche nel secondo succedesse il simile, si doverà da ciascheduno dare il voto in mano del nostro Notaro, e Segretario da porsi nella bussola, e quando si scuoprissi quello, che avesse commesso simil mancamento, sia tenuto alla pena di scudi due, e privato di voce attiva, e passiva.

CAPITOLO XIV.

Dell' autorità, ed obblighi del Camerlengo.

Ordiniamo, che il Camerlengo abbia autorità libera, ed assoluta di adstringere qualunque

Quibus modis fraudibus occurrentibus quando suffragatores sciuntur in partes.

De facultate, & debito Camerarii.

periona

De facultatibus decem & septem Collegio Officialium.

persona compresa nelli presenti Statuti all' offeranza di essi, di esigere tutte l' entrate, tasse, pene, e crediti qualsivoglia della nostra Chiesa dovuti per il passato, e che si doveranno da' Maestri, Giovani, e Fattori, e qualunque altra persona soggetta alli presenti Statuti, ancorche fossero passati più Consolati, che tali debitori non avessero pagato, e di asfringere qualunque Maestro, e possessore a mostrare l' Instrumento dell' acquisto, o compra della Bottega, come gli spetti, e non mostrandolo, o pure trovandosi la Bottega, che si ritenesse, o che fosse aperta contro la forma delli presenti Statuti, possa di fatto farla ferrare, e detto Camerlengo doverà render conto dell' esatto ad ogni ordine de' Consoli, e non possa ritenere più di dieci scudi, e quel di più depositare, e nel fine del suo Offizio render conto all' Università, e sia tenuto, ed obligato tanto per quello averà esatto, come per quello non averà esatto, e che non li suffraghi avere spediti li Mandati solamente, e quelli consegnati al Camerlengo, e Consoli successori, ma che sia obligato a fare tutte le diligenze necessarie per se stesso, cioè spedire Mandati, farli eseguire contro li debitori, e proseguire tutto ciò, che sarà necessario sino all' intiera soddisfazione, ed esazione di tutte l' entrate, che doverà esser terminata dentro il Mese di Marzo susseguente doppo terminato l' Offizio.

Dichiariamo però, che gli si debbano bonificare tutte quelle partite, che giustificarà non aver potuto esigere, doppo fatte le dovute diligenze per impossibilità del debitore, o altra legittima causa da riconoscersi, ed approvarsi dalli Sindici.

E che il rendimento de' Conti debba farlo dentro tutto il sudetto Mese di Marzo, e pagare intieramente quanto restarà debitore in mano del Camerlengo successore ancorche non avesse finito di riscuotere; altrimenti passato detto Mese di Marzo, non essendo seguito il rendimento de' conti, e pagamento di tutto l' intiero in mano del nuovo Camerlengo, o depositato nelli banchi, come sopra, con il precedente Sindacato, e quietanza per mano del nostro Notaro, e Segretario, dentro del nominato mese, il Camerlengo, e Consoli vecchi cadano in pena di scudi dieci per ciascheduno, ne se gli deva alcuno de' soliti emolumenti ancorche non fossero stati citati, nè intimati, nè pure avvistati estragiudizialmente, nè possa purgarsi la mora, benchè minima, nè li Consoli *pro tempore*, o Congregazione segreta possano fargli grazia di condonarli la sudetta pena, o lasciarli detti emolumenti, sotto pena d'essere irremissibilmente tenuti del proprio, e di pagare scudi dieci per ciascheduno.

CAPITOLO XV.

Dell' obbligo dell' Infermieri.

Ordiniamo, che ogni volta, che alcuno dell' Infermieri sarà avvistato per parte de' Consoli di dover andare a visitare qualche Maestro infermo, debba andarsi incontante sotto pena di giulj cinque per ciascheduna volta, con sovvenirli secondo averanno l' ordine da' medemi Consoli, altrimenti detti Infermieri dando cosa alcuna all' Infermo senza ordine scritto de' Consoli, s'intenda dato del proprio.

Item vogliamo, che morendo qualcheduno dell' Arte particolarmente sia Offiziale, ed essendo avvistato dett' Infermieri da' Parenti, o Eredi del defonto, siano tenuti far subito intimare tutta, o almeno parte dell' Università, accioche si trovino presenti, ed accompagnino il cadavere del morto sino alla sepoltura.

CAPITOLO XVI.

Dell' Offizio de' Sagrestani.

Ordiniamo, che li Sagrestani debbano intervenire alle Congregazioni dell' esame, quando saranno intimati, con portare attorno la bussola, e raccogliere li voti, e finito l'esame, vendendo licenziati dalli Consoli, che debbano andarsene via: come anco, che debbano assistere, ed aiutare alla nostra Chiesa il giorno della Vigilia, e Festa delli nostri Santi, e nel giorno dell' Esequie generali, e quando saranno chiamati da i Consoli, altrimenti per quante volte contravverranno senza legittima causa siano tenuti alla pena di giulj tre per ciascheduno.

CAPITOLO XVII.

Del premio de' Consoli, Camerlengo, ed Infermieri.

Ordiniamo, che alli Consoli per remunerazione delle loro fatiche, finito il Consolato, se gli dia una torcia di cera bianca di libbre otto per ciascheduno, ed anco due terzi d'emolumenti delle stime, e vendite di botteghe, e l' altro terzo resti intieramente per la nostra Chiesa, similmente al Camerlengo, doppo il suo Offizio, e terminato, che averà l' anno, ed adempito quanto si contiene nel suo Capitolo se gli dia una torcia di libbre sei, ed anco scudi due per cento di quello, che averà esatto dalli Maestri, e Giovani, pene, pigioni di casa, e frutti de' luoghi de' Monti, come si è detto nel Capitolo dell' esazione. Agli Infermieri si dia una torcia di libbre quattro per ciascheduno, finito che averanno il loro Offizio, e che averanno fatto il debito loro, ed adempito quanto si contiene, e si è detto ne' Capitoli di ciascheduno di detti Offiziali, a' quali per il presente Capitolo non s'intenda innovato in cosa alcuna.

CAPITOLO XVIII.

Del Notaro, e Segretario dell' Università.

Item vogliamo, e dichiariamo, che il nostro Notaro, e Segretario pro tempore debba, e sia tenuto rogarsi d' ogni Atto, Instrumento, e Scrittura spettante alla Professione, come si stabilisce nel Capitolo susseguente, intervenire alle Congregazioni Generali, e segrete, e scrivere li Decreti, e tutto ciò, che è solito praticare, e si è praticato nell' Università, e sia obligato a fare tutte le Patenti de' Barbieri in carta pecora con cassetta di latta, e cordone di filaticcio, e per la sua spedizione, Patente, esame de' Testimonj, ed obbligo da farsi, d'osservare li presenti Statuti da chi pigliarà la Patente, possa pigliare in tutto, e per tutto giulj sette e mezzo, come pure, che sia tenuto scrivere ne' Libri d' entrata, ed uscita li Sindicati de' Consoli, e Camerlengo per il solito emolumento di scudi tre, quando dalli Sindici verrà ordinato, e di rogarsi della quietanza nel modo fin' adesso praticato.

CAPITOLO XIX.

Che ogni convenzione, Scrittura, o Instrumento di Botteghe, ed altro spettante all' Professione di Barbieri, debba farsi per gli Atti del Notaro dell' Università.

Acciò la nostra Chiesa non resti pregiudicata dagli Uomini dell' Università nel fare Instrumenti, o Polize per mano d' altre Persone, e Notari, che del nostro, senza licenza de' Consoli: Ordiniamo, e proibiamo, che alcuno dell' Arte non ardisca, ne possa fare Convenzioni, ed Instrumenti di Fattori, di Giovani, che si pigliano, di vendite, affitti, comprè, ed aliena-

De munere
praefectorum
Sacrariorum.De emolu-
mentis, &
donis, quae
tribui debent
Consulibus,
Camerario,
& Visitationi-
bus aegrotan-
tium post ex-
pleta munera.De Notario,
& a Secretis
Collegii.Instrumenta,
& ac Momen-
ta quaelibet
ad Collegium
Barbitorum
eorumque
quomodolibet
speciatim
non ab alio,De munere,
& debito eorum,
qui
aegrotantes
debent invi-
sere.

1712.
quam a Col-
legii Notario
scribantur.

zioni di Botteghe, e loro stigli, dationi in solu-
to, anco per costituzioni, e restituzioni di Dote,
e qualunque altra causa privilegiata, ne qualun-
que Scrittura, o Polizza privata, o qualsivoglia
altro contratto nominato, o innominato, di-
pendente, ed appartenente all'Arte, o dove
averà interesse la Chiesa, ed Università nostra,
o che ad istanza della medema si farà, se non
per gl'Atti del Notaro, e Segretario *pro tempore*
dell'Università sudetta, con pagare li soliti emo-
lumenti, altrimenti facendosi per mano di differ-
renti Persone, e Notari, ogni Convenzione,
Scrittura, Instrumento, Contratto, o altro so-
pra riferito sia nullo, e di niun valore, e s'ab-
bia come per non fatto, tanto rispetto alla
Chiesa, ed Università, quanto alli Contraenti,
benche siano contratti giurati, e si renunciassero
alli presenti Statuti, e quelli, che li faranno ca-
dino subito in pena di scudi dieci per ciascheduna
volta, che contraverranno, nè le sudette nullità,
e pene possano mai essere rimesse, ancorche
restassero sodisfatti la nostra Chiesa, e Notaro
degl' emolumenti dovutigli.

CAPITOLO XX.

*Che non si debba lavorare, ne far lavorare in giorno
di festa, e che si debba frequentare la Chiesa
della nostra Università.*

A labore
diebus Festis
omnino ces-
sandum ac re-
ligiose fre-
quentanda
proprii Col-
legii Eccle-
sia.

Essendo il principio d'ogni bene il timore di
Dio, e dovendo ogni Cattolico Cristiano im-
piegare qualche spazio di tempo nel dare il do-
vuto Culto a sua Divina Maestà, ed anco in ora-
zioni, ed altre opere pie per salute della propria
anima, ed in suffragio dell'Anime de' Confratelli,
e Benefattori.

Perciò preghiamo, ed esortiamo tutti li Mae-
stri, Giovani, e Lavoranti della nostra Professione,
ed Università a doverli astenere da lavorare,
e di far lavorare nelle Feste comandate da
Santa Chiesa, così dentro, che fuori di Bottega,
in conformità dell'obligazione, che abbiamo.

Come anco a spesso visitare la Chiesa de' no-
stri Santi Protettori Cosmo, e Damiano, e spe-
cialmente ad intervenire ogni seconda Domenica
del Mese all'Offizio de' morti, che ivi si recitarà,
o per l'anima de' i nostri Confratelli, e Benefat-
tori in generale, o pure in suffragio dell'anima
di qualche Confratello antecessoramente defon-
to, sotto le pene da imponersi dalla Congregazione
segreta.

E quando dalla nostra Università si fabricasse,
o pure acquistasse una Chiesa più capace da po-
tervisi far spiegare il Catechismo ogni Domeni-
ca, ed esortiamo tutti gl'Uomini della Profes-
sione ad assistervi, dando in caso facoltà alla
Congregazione segreta di stabilire premio per
quelli, che frequenteranno, e pena per chi
negligerà un'opera così santa e proficua per
salute dell'Anime nostre.

CAPITOLO XXI.

*Che li Maestri, che frequentano la nostra Chiesa,
siano esenti dal pagamento dell'Annata.*

Magistri
Collegii fre-
quentantes
Ecclesia a so-
lutione annui
emolumenti
sint exempti.

Similmente per excitare gl'animi de' Fratelli
della nostra Università al Culto Divino, ed a
frequentare la nostra Chiesa, statuimo, ed ordi-
niamo, che tutti quelli Maestri, che frequen-
teranno la nostra Chiesa nell'infrastritti giorni
di Feste, siano esenti dal pagamento dell' due
giulj dell'Annata, e che debbano solamente con-
tribuire alla nostra Chiesa giulj cinque l'anno,
cioè in tutte le prime Domeniche d'ogni Mese,
ogni terzo giorno delle tre feste solenni, cioè Na-
tività, Resurrezione, e Pentecoste, le quattro
Festività della Madonna principali, ed il giorno
dell'Esequie universali de' morti, con che però

debbano intervenire nell'ora intimata, ed udi-
re intieramente la Messa, che si celebrerà dal
nostro Cappellano in ora congrua da prescriversi
dalla Congregazione segreta, altrimenti voglia-
mo, che non siano esenti dal pagamento di det-
te Annate. E perche tal'uno per essere esente
incomincia ad intervenire, e poi non seguita a
frequentare, perciò ordiniamo, che questi Mae-
stri, che averanno incominciato a frequentare,
e di poi non continueranno, siano tenuti per o-
gni volta, che mancaranno pagare alla nostra
Chiesa bajocchi cinque, salvo però se non fosse-
ro impediti per legittime cause, ed in quelle vol-
te, che saranno impediti doveranno mandare
l'istessa mattina, ed nell'istess'ora la scusa alla
nostra Chiesa, e pagare un bajocco, altrimen-
te paghino la pena, come sopra. E per levare
ogni differenza se questi Fratelli frequentanti sia-
no intervenuti, o no, vogliamo, che tenga un
Libro da intitolarli - *Libro de' Frequentanti* - ed
in quello si doverà ogni uno nelle sudette Feste
fotografare, quel Libro si terrà esposto nella
Chiesa fino al fine della Messa, per detto effetto,
e finita, che sarà la Messa si ferri il Libro, e non
si faccia più fotografare da alcuno, e siano te-
nuti pagare la pena sopra stabilita, quelli, che
non averanno assistito alla Messa, ne faranno
fotografati, o non averanno mandato la scusa
con il bajocco, come sopra, durante il tempo
della celebrazione della Messa, altrimenti non
si riceva, nè si attenda più detta scusa, e paghi
la pena sudetta, e non facendo li Consoli, e
Camerlengo pagare detta pena, siano tenuti
del proprio nel Sindacato: come pure coman-
diamo, ed ordiniamo, che nel giorno della Fe-
sta, e Solennità de' nostri Santi Protettori Cos-
mo, e Damiano, debbano intervenire alla nostra
Chiesa, almeno la mattina tutti gl'Officiali,
Maestri, e Lavoranti dell'Arte, e che non deb-
bano mancare senza grandissima, e lecita causa,
come d'assenza da Roma, d'infermità, e simile.

CAPITOLO XXII.

Della Festa de' Santi Cosmo, e Damiano.

Statuimo, ed ordiniamo, che nel giorno della
Festa de' nostri Santi Cosmo, e Damiano tutti li
Maestri dell'Università debbano tener serrate le
Botteghe, e che i Consoli siano tenuti per la me-
dema Festa fare intimare tutta l'Università, e che
possino spendere quanto sarà necessario a loro ar-
bitrio senza alcun partito, secondo i tempi, e
possibilità per parare la Chiesa, celebrar Messe,
e Musica in onore di detti nostri Santi, con dichia-
razione, ed espresa proibizione, che in occasio-
ne di detta Festa dalli Consoli, o altri Officiali
non si possino più distribuire a i Maestri, e Gio-
vani dell'Arte Fiori, Sonetti, o Immagini stam-
pate de' nostri Santi a spese dell'Università, e che
quando da i detti Consoli, ed Officiali si faceffe-
ro, o mettesse a conto della medema Universi-
tà, non si devino bonificare da i Sindici, ma la
somma di denaro, che in questo si spendeva, vo-
gliamo, che resti a beneficio della nostra Chiesa.

Qua cele-
britate, reli-
gione, &
pompa dies
Festus SS.
Cosmæ, &
Damiani
Martyrum fit
celebrandus.

CAPITOLO XXIII.

*Della distribuzione di Candele nel giorno della
Purificazione della SS. Vergine.*

Ordiniamo alli Consoli, e Camerlengo,
che siano tenuti provvedere di Cera per la Festa
di Santa Maria detta - *la Candelora* - , e distri-
buita fra gl'Uomini dell'Università in detto
giorno, cioè alli Consoli, e Camerlengo una
Candela di libbre tre per ciascheduno; Agl'altri
Officiali una Candela d'una libra con un'altra
di due oncie, ed agl'altri Maestri una Candela
di oncie due per ciascheduno; Dichiarando, che

De distribu-
tione Cande-
larum facien-
da die Festo
Purificatio-
nis B. M. V.
in Ecclesia
Collegii.

non

non venendo ogn'uno a pigliare la Candelina in tutto detto giorno alla nostra Chiesa, non si possa più pretendere, nè darsi, ma resti a beneficio della nostra Chiesa. Ed in evento, che li Consoli, e Congregazione segreta conoscessero, che in qualche anno la nostra Chiesa non si trovasse in stato di fare detta distribuzione di Cera per causa di qualche spesa straordinaria, o che vi fossero debiti da pagarsi, in tal caso passando il partito per due terzi, non siano tenuti, nè devano in quell'anno fare detta distribuzione di Cera, ma resti però sempre fermo l'obbligo de' Maestri nel pagamento dell'emolumento dovuto alla nostra Chiesa in detto giorno.

CAPITOLO XXIV.

Delli pesi, ed obblighi della nostra Chiesa.

Propria Ec-
clesia onera
preparantur.

Dichiariamo, ed ordiniamo, che si deva far celebrare nella nostra Chiesa ogni Domenica la Messa con recitare altre orazioni, come pure ogni Lunedì, e Mercordi una Messa per l'Anima de' Defonti Maestri, Giovani, e Benefattori dell'istessa Università, e tutti gl'altri giorni una Messa ordinaria d'applicarsi in soddisfazione degl'obblighi, che ha, e più averà la nostra Chiesa, ed un Anniversario dentro l'Ottava della Commemorazione de' Morti per l'Anima de' nostri Fratelli, e Benefattori. Vogliamo anco, che ad ogni Maestro, benchè non avesse più Bottega aperta, quando verrà a morte se gli deva far celebrare dieci Messe per una sol volta.

CAPITOLO XXV.

Della proibizione del dispensare le Doti.

Nedeinceps
dotes distri-
buantur.

Avendo la nostra Università per alcuni anni distribuiti due Sussidj Dorali di sc. 25. per ciascheduno, e la Veste, nella Festa de' nostri Santi Protettori, Cosmo, e Damiano a due Zitelle d'età d'anni 15., Figliuole de' Maestri della nostra Professione. Ed essendosi tralasciata di fare questa distribuzione per ordine dell'Eminentiss. Sig. Cardinal Rubini Visitatore Apostolico della detta nostra Chiesa, ed Università, perchè non si pagava da ogni Maestro la Tassa de' giulj sei ogn'anno posta per detto effetto, come disponeva lo Statuto Vecchio; Incendo perciò noi al sudetto ordine, statuiamo, ed ordiniamo, che non possano più per l'avvenire distribuire li sudetti Sussidj Dorali anco sotto pretesto di spese superflue, inutili, ed eccessive, che si potessero riscuotere dalla Chiesa per convertirle in detti Sussidj, dovendosi dette spese, quando vi siano, riscuotersi a beneficio della medema Chiesa.

CAPITOLO XXVI.

Della proibizione di portare armi, di far questione in Congregazione, o Consolato, e di fare o dire ingiurie alli Consoli, Officiali, ed altri dell'Università.

Arma cujus-
vis generis in
Collegium,
aut Congre-
gationem
non deferen-
da: nec qui-
piam audeat
Consules,
Officiales,
aut alios e
proprio Cœ-
tu injuriis af-
ficere.

Dichiariamo, statuiamo, ed ordiniamo, che qualsivoglia Persona dell'Arte, o ad essa sottoposta, non ardisca, nè possa portare alcuna sorte d'armi in Congregazione, nè stando nella Chiesa, e Consolato, o vero in altro luogo in Congregazione, o pure venuti ad effetto di congregarsi, dir parole ingiuriose contro alcuno degl'Officiali per qualsivoglia causa, ed anche andando questi per luoghi pubblici, particolarmente per gl'interessi spettanti alla Chiesa, ed Università; nemo fare a pugni, questioni, risse, o offendere alcuno dell'Università, sì con fatti, come con parole nella detta Chiesa, Consolato, e Congregazione, sotto pena di sc.

dieci per ciascheduna volta, che uno cadesse ne' descritti mancamenti, tanto alli Maestri, che a i Lavoranti, ed anco della privazione di voce attiva, e passiva a i Maestri; Oltre di che si possino ancora de fatto far carcerare, e castigare da Giudici competenti, conforme il demerito, e poco rispetto, che portano agl'Officiali, ad esempio degl'altri, come pure per causa di risse particolarmente succedendovi effusione di sangue. Dichiarando, che se taluno venisse privato di voce attiva, e passiva, tanto per le sudette cause, che per qualunque altra espressa nelli presenti Statuti, e che dalla Congregazione Segreta si stimarà sufficiente ad incorrere in detta privazione, non possa mai aver l'Offizio, se pure non venisse reintegrato, ma li resti però aperta la Bottega con pagare gl'emolumenti dovuti alla nostra Chiesa, e quando ricufasse di pagare detti emolumenti, se gli deva anco far serrare la Bottega.

CAPITOLO XXVII.

Delli pagamenti, che sono obligati fare i Maestri alla nostra Chiesa.

Ordiniamo, che ciascun Maestro sia tenuto ogn'anno pagare, e contribuire alla nostra Chiesa giulj sette, cioè giulj due nel giorno della Candelora, e giulj cinque nel giorno della Festa de' nostri Santi Cosmo, e Damiano, cioè due per l'annata, e trè per l'offerta, ma se vi fosse qualche Maestro povero carico di Famiglia, e bisognoso, che si riconoscesse dalli Consoli, e Congregazione Segreta, che per la sua povertà non potesse pagare, si possa aggraziare, ed esentarlo dal sudetto pagamento per partito vinto di due terzi. Come anco vogliamo, che siano esenti dal pagamento delli due giulj dell'annata tutti gl'Officiali della nostra Chiesa durante il loro Offizio, e quelli Maestri, che faranno stati Conclavisti, e che serviranno attualmente il Sant'Offizio, quali doveranno pagare alla nostra Chiesa solamente giulj cinque l'anno.

De nummo-
rum subsidio
tribuendo
Eccl'ia quolibet
anno ab
artis Magi-
stris.

Dichiariamo ancora, che se alcun Maestro tornasse a servire per Giovane Lavorante, deva solamente pagare per Giovane, e per modo, che lavora.

CAPITOLO XXVIII.

Delli pagamenti, che son tenuti fare li Fattori, e Giovani.

Item ordiniamo, che ciascun Fattore, che s'accommodarà all'Arte con Salario, o senza, debba pagare due giulj per ben' entrata alla nostra Chiesa, e quando il Fattore si farà Lavorante, o Giovane, per ben' entrata trè giulj, e li Maestri siano tenuti ciò manifestare in termine di quindici giorni sotto pena di scudo uno; Similmente ordiniamo, che ogni Giovane sia obligato nel giorno della Festa de' nostri Santi pagare alla nostra Chiesa ogn'anno bajocchi 15. per l'offerta, e ad effetto, che la detta nostra Chiesa non resti defraudata da' Giovani nella stabilità della Tassa di bajocchi quindici col pretesto di esser Perucchieri, o altro; Dichiariamo, e statuiamo, che qualunque Giovane, che sta, e starà in Bottega di Barbiere, debba pagare detta Tassa alla Chiesa, benchè fosse Perucchiere, nè possa allegare di esser Fattore, se non mostrando l'Istromento del Fattorato fatto per mano del Notaro, e Segretario dell'Università: Qual Tassa debbano pagare li Giovani, benchè pretendessero non aver Salario, o esser Nepoti, o Parenti di Maestri Barbieri, dichiarando dover essere esenti solamente li Figliuoli de' Maestri, che staranno nella stessa Bottega del Padre vivente, e non pagando i Giovani, o Fattori quanto sopra, siano tutti tenuti i Padroni, an-

De nummis
subsidii tri-
buendis ei-
dem Ecclesiæ
a factoribus,
laboranti-
bus, aut ju-
venibus.

corchè per la Festa de'nostri Santi, non si ritro-
vassero più nelle loro Botteghe, o partitisi vo-
lontariamente, o pure licenziati da' Padroni,
quando nella solita Visita delle Botteghe sono
stati descritti nel Rolo per mano del nostro No-
taro, e Segretario, riservando però alli Maestri,
azione di poter ritenere, o ripetere quanto ave-
ranno pagato da i sudetti Giovani, e Fattori.

CAPITOLO XXIX.

*Che nessun Giovane possa esercitar l'Arte di
Barbiere senza la Patente, e contra-
dizione alli medemi.*

Nemini
exercere ton-
soris artem
liceat sine ap-
probatione
Collegii, &
facultate pa-
tentibus liti-
ris expressa.

Statuimo, ed ordiniamo, che per l'avvenire
nessun Lavorante, o Giovane possa aprire Bottega
nuova, nè comprare, o pigliare in affitto, ammi-
nistrazione, far compagnia, nè sotto qualsivoglia
titolo ritenere, esercitare Bottega anco vecchia ad
uso di Barbiere, se prima non sarà stato esaminato,
ed approvato nella forma stabilita nel presente
Statuto; ed averà ottenuto la Patente dalla no-
stra Università sotto pena di dieci scudi d'oro da
pagarsi alla nostra Chiesa, ed oltre detta pena
sia subito, ed esecutivamente fatta ferrare la
Bottega senza appellazione, o ricorso. E che
nella medema pena incorrano anche quelli Mae-
stri Patentati, e Padroni di Bottege, che le ven-
deranno, o faranno affitti, e compagnie con simi-
li Persone non Patentate.

Dichiaro, ed espressamente proibiamo,
che li Giovani, Lavoranti, o qualsivoglia altra
Persona, quali non stanno, nè staranno all'at-
tual servizio in qualche Bottega di Maestri Pa-
tentati sotto pena di scudi dieci d'oro, e della
perdita de' Bacili, ed altri Stili, che si ritrova-
sino appresso di loro, e che fecero portassero,
possino andare a far Barbe per Roma, nè pure
in Casa, o Stanze particolari, nè portar per
Roma simili Stili appartenenti al Barbiere, an-
corchè tali Giovani per ignoranza, o inavverten-
za degl'Officiali fossero stati descritti nel Rolo de'
Maestri, contribuissino, o avessero contribuito
emolumento, o altra cosa alla Chiesa, quali
senza Efame, o Patente non s'intendino mai per
qualsivoglia causa approvati per Maestri, nè veruna
Persona possa esercitare la Professione di Bar-
biere sotto le pene sudette, se non averà li re-
quisiti, che si ricercano per un buon Maestro
Barbiere, e se prima non averà ottenuta la Pa-
rente, ed osservato la forma de' presenti Statuti,
con la distanza, ed esercizio, e requisiti, che
deve avere, ed è tenuto osservare un Maestro
Patentato sotto le sudette pene di essergli subito
esecutivamente fatto ferrare la Bottega senza ap-
pellazione, o ricorso.

CAPITOLO XXX.

*Delli Lavoranti, o Giovani, che si partissero
da una Bottega.*

De laboran-
tibus, atque
juvenibus,
qui tonsorias
Officinas
mutant.

Dichiaro, ed ordiniamo, che li Gio-
vani, quali, o partiranno volontariamente dal-
le Botteghe, dove come Lavoranti, o Fattori
averanno esercitato la Professione, oltre un
Mese, o saranno mandati da i Padroni, o in
qualsivoglia modo, e per qualsivoglia accidente,
e causa anche necessaria, e coatta, saranno
obbligati a partire, non possino andare, nè ac-
commodarsi in altre Botteghe ad uso di Bar-
biere se non saranno distanti cento cinquanta
canne di misura Romana, da quella, che ave-
ranno lasciato, e d'onde saranno partiti, si vo-
lontariamente, che coattamente, o licenziati
sotto pena di scudi quindici d'oro a ciascheduno
per ogni volta, che contrafaccesse, tanto alli
Maestri, che l'accettarono, che alli Giovani

medemi, che vi si accommodarono, ed oltre
al pagamento della sudetta pena, subito de fatto,
ed esecutivamente, devino esser rimossi, e licen-
ziati dalle Strade, situate dentro le cento cinquan-
ta canne, con dichiarazione però, che passari due
anni compiti dal giorno della partenza possino
detti Giovani andare, accomodarsi, ed essere
accettati in ogni Bottega liberamente, e senza
incorrere pena alcuna servando la distanza di
cinquanta canne.

Similmente dichiariamo, che partendo, o
essendo licenziato qualche Giovane, che non
avesse mai ricevuto Salario, nè fatto patto al-
cuno col suo Padrone, non possa più preten-
dere più di dieci paoli il Mese, ne i Maestri pos-
sino essere astretti a darli maggior somma, ma
costando delli patti, e convenzioni, quelli si
devino osservare.

CAPITOLO XXXI.

*Della pena a chi caverà sangue, o opererà senza
essere esaminato, ed approvato.*

Per evitare il danno, e pregiudizio, che
ne potrebbe ricevere il Pubblico, ordiniamo, e
proibiamo, che niuno ardisca, nè presuma di
cavar sangue, medicare Vescicanti, nè fare
altra operazione spettante al Barbiere, se prima
non sarà stato esaminato, ed approvato, ed
averà ottenuto Patente sotto pena di scu. 25.,
oltre che da i Consoli si possino far castigare per
dare esempio agl' altri, ancorchè le loro opera-
zioni fossero riuscite bene.

CAPITOLO XXXII.

*Delli Lavoranti, e Giovani, che volessero
pigliare la Patente.*

Dichiaro, statuimo, ed ordiniamo, che
tutti, e ciascheduni Lavoranti, e Giovani, che
vorranno per l'avvenire pigliare la Patente, e
divenir Maestri della nostra Professione devano
prima giustificare avanti a' Consoli per gl' Atti
del nostro Notaro, e Segretario, che hanno
ventiquattr'anni d'età compiti, che hanno eser-
citato l'Arte per dieci anni con l'efame, e fedi
giurate de i medemi Maestri, con i quali sono
stati per Fattori, o Giovani, o con mostrare
l'Istromento del Fattorato, e che in detti dieci
anni hanno esercitato, o sono andati in prati-
ca almeno due anni in qualche Ospedale di Ro-
ma, con le fedi giurate da' Superiori, e Ministri
principali de' medesimi Ospedali, dove hanno ser-
vito, e quelli, che avranno esercitato fuori di
Roma, debbano avere, e provare l'istessi requisiti
dell'età, esercizio, e pratica in qualche Ospedale
fuori di Roma, senza quali requisiti niuno possa
esser ammesso all'Efame, nè ottenere la Patente
di Maestro, sotto pena a ciascheduno dei Consoli
di scudi dieci per ogni volta, che ammettessero
all'Efame qualche Giovane senza aver prima giu-
stificato quanto sopra si prescrive, e quando a tali
Giovani si concedesse la Patente, possino tutti
li Consoli successori, e dopo eletti, ancorchè
fossero passati molt'anni, revocarli la Patente,
e farli ferrare la Bottega.

Dichiaro però, che col presente Capitolo
non intendiamo pregiudicare, nè levare i Privi-
leggi concessi alli Figli, e Nipoti de' Maestri per
sangue nel Capitolo susseguente.

Come pure, che se alcun Giovane fosse sta-
to in pratica continua per sei anni, o alcun
Professore di Chirurgia avesse esercitato la Chi-
rurgia in qualche Ospedale, o pure fosse stato
in Condotta per tre anni, presentando le fedi
giurate de' Superiori, o Ministri principali dell'
Ospedale dove sarà stato, o la Patente della
Condotta, si debba ammettere all'efame, e

Pena con-
stituta in eos,
qui nondum
probat per
examen, Chi-
rurgorum
opera exer-
cere audent.

De conditio-
nibus eor-
um, quibus
patentes liti-
re cum facul-
tate agendi
Magistros
artis sunt tri-
buendæ.

trovandosi idoneo, spedirgli la Patente nella forma solita, e dopo che saranno stati giustificati li sopra stabiliti requisiti, da i Consoli saranno stati attentamente riconosciuti, ed approvati perpetui, e legitimi, li medemi Consoli doveranno far intimare la Congregazione Segreta, dove fatto prima dal Giovane il pagamento di paoli settanta quattro compresi il Libro de' Statuti per l'emolumento della Patente, dovuto alla nostra Chiesa, in mano del nostro Camerlengo, ogni volta, che occorrerà esaminare Giovani, che si esporranno la prima volta, o pure ritorneranno all'Esame, si doveranno estrarre a forte quattro de' diciassette, quali senza intervento, o assistenza di alcuna persona estranea esamineranno tutti i Giovani, che si sottoporranno all'Esame in quella Congregazione, di modo che non debbano continuare i medemi, ma in ogni Congregazione d'Esame, si deva fare nuova estrazione d'esaminatori, che doveranno interrogare sopra il conoscere tutte le Vene d'un Corpo Umano, cavar sangue, metter mignatte, Ventose, far lacci, cauterj, medicare Vesfiganti, metter prime chiare a ferite, e fratture d'ossi, e sopra altre operazioni spettanti alla nostra Professione ad arbitrio di detti Esaminatori, e dopo si doverà mandar a partito, ed esser vinto per due terzi de' Voti, quali si dovranno mettere nella Baciletta avanti al nostro Notaro, e Segretario, acciò siano veduti da tutti, e vincendosi si doverà dare il giuramento dal Giovane d'osservare li presenti Statuti, ed a quelli non contravenire sotto le pene in essi espresse, e di poi se gli spedirà la Patente per mano del nostro Notaro, e Segretario sottoscritta dalli Consoli, e sigillata col Sigillo dell'Università: e se accadesse, che un Giovane si fosse sottoposto tre volte all'Esame, e non fosse passato, ed approvato, in tal caso non sia più ammesso all'Esame, se non passati due anni dell'ultimo esame, sotto pena alli Consoli di scudi dieci d'oro da farsi pagare irremissibilmente nel loro Sindacato.

Nè possano li Consoli ammettere alcuno all'Esame, se prima non averà depositato in mano del Camerlengo li sudetti emolumenti dovuti alla nostra Chiesa, altrimenti non pagando siano tenuti del proprio nel Sindacato.

CAPITOLO XXXIII.

Delli Figliuoli, e Nipoti di Maestri, che volessero pigliare la Patente.

Ordiniamo, che volendo li Figliuoli, e Nipoti de' Maestri dopo la morte del Padre, o Zio pigliare la Patente, e divenir Maestri, siano questi Esaminati, come si dispone nel Capitolo antecedente, e trovandosi idonei debba concedersegli la Patente, con pagare per emolumento alla nostra Chiesa solo giulj ventiquattro, e la spedizione al nostro Notaro, e Segretario, e questi possono ammettere all'Esame, e concederli la Patente, quando saranno arrivati all'età d'anni ventidue, dichiarando, che quando vi fossero più Figliuoli, o Nipoti d'un Maestro morto, debba godere questo Privilegio, ed abilità un solo Figlio, o Nipote, cioè quello che sarà maggiore quando questo voglia esercitare la Professione, e non volendo il primo Figlio, o Nipote pigliare la Patente, debbano godere il Privilegio sudetto l'altri, che di grado in grado saranno maggiori, ma volendo anco gl'altri di detti Figliuoli, e Nipoti pigliare la Patente, dopo spedita la prima con detto Privilegio, si debba osservare, e pagare quello si osserverà, e pagará dagli altri dell'Università, dichiarando, che li Nipoti, che doveranno godere questo Privilegio,

siano del sangue, e per parte del Maestro, e non di Donna, come anco debbano godere questo Privilegio li detti Figliuoli, e Nipoti, dopo la morte del Padre, o Zio solamente, ma quando volessero pigliare la Patente vivente il Padre, o Zio, doveranno pagare, ed avere tutti li requisiti nel modo, e forma, che si osserverà, e sono tenuti tutti gl'altri Giovani, che vorranno prendere la Patente, e che non sono Figliuoli, o Nipoti di Maestri.

CAPITOLO XXXIV.

Delli Maestri Patentati, che volessero aprir Bottega.

Statuimo, ed ordiniamo, che i Giovani dopo ottenuta la Patente, ed altre Persone Patentate, non possino aprire nuova Bottega ad uso di Barbieri, e se non farà distante da ogni altra Bottega della medesima Professione cinquanta canne alla misura Romana, sotto pena di scudi quindici d'oro, e di esser subito fatta ferrare esecutivamente senza appellazione, o ricorso.

Come pure ordiniamo, che le Botteghe lasciate, ed abbandonate, e che si lasciaranno ed abbandoneranno in avvenire da' Maestri Barbieri per qualsivoglia causa, si volontaria, che coatta, non possino riaprirsi da alcun altro Maestro Patentato, quando non vi sia la distanza di cinquanta canne da ogn'altra della stessa Professione, sotto la medesima pena di sc. quindici d'oro, e di esser subito fatta ferrare senz'appellazione, o ricorso.

Dichiariamo però, ed espressamente ordiniamo, che detti Giovani essendo licenziati da i Padroni, o partendosi per qualsivoglia caso, accidente, e causa, tanto volontaria, che coatta, benché abbiano ottenuto la Patente non possino dentro lo spazio di due anni aprire nove Botteghe, nè far Compagnie con Maestri Patentati, nè pigliare in affitto, o amministrazione, nè pure comprare Botteghe, anco vecchie, se non saranno distanti cento cinquanta canne di misura Romana dalla Bottega, dove saranno stati Giovani, e ne saranno partiti, sotto la detta pena di sc. quindici d'oro tanto alli sudetti Giovani, che Maestri, colli quali si facesse la Compagnia, Affitto, o compra, e di essergli subito fatta ferrare la Bottega, come sopra; Passati poi due anni possino aprire Bottega, purché vi sia la distanza di cinquanta canne da ogni Bottega di simil Professione, avendo ottenuto la Patente.

E l'azione di far ferrare simili Botteghe in tutti li sopradescritti casi, ed in ogn'altro, che si apriranno contro li presenti Statuti, ed Ordinanze, e di far pagare le sopra stabilite pene, d'applicarsi alla nostra Chiesa, compete tanto alli Maestri vicini, ed a ciascheduno di loro, che alla nostra Università, e dette pene si devano pagare ancorché il Maestro vicino, o vicini, che stassero dentro dette distanze si contentassero, o prestassero il loro consenso.

Similmente statuimo, ed ordiniamo, che tutte le Botteghe, quali in avvenire si apriranno senza la necessaria Patente, e contro la forma de' presenti Statuti, si devino subito far ferrare con astringere i Contraventori al pagamento delle pene incorse, e che non si possino mai affittare, nè farvi Compagnia, vendere, o in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia causa alienare anche a Maestri Patentati, sotto pena di scudi dieci d'oro, tanto a chi l'affittasse, facesse Compagnia, o come sopra l'alienasse, quanto al Maestro, che la pretendesse, oltre la clausura della Bottega senza appellazione, o ricorso.

De Magistris patentibus donatis literis, qui Tonstrinas aperiant.

De filiis, fratrumque filiiis Magistrorum qui patribus, aut patris post illorum obitum succedere volunt.

Nè suffraghi qualsivisa negligenza, ignoranza, o tolleranza dell'Officiali, da quali non possa mai esser pregiudicata la nostra Chiesa, ed Università.

Item per rimediare agli inconvenienti, e disordini, che succedono in pregiudizio della Chiesa, e del Pubblico, col farsi esercitare Botteghe vecchie, e nuove da' Giovani, anche poco esperti in nome de' Maestri Patentati; Vogliamo, ed ordiniamo, che i Maestri, quali apriranno, compreranno, o terranno Bottega, siano tenuti abitare dentro la distanza di venticinque canne dalla Bottega alla Casa, altrimenti li sia subito fatta ferrare la Bottega, ed incorrino la pena di dieci sc. d'oro.

Ed anco proibiamo a i Maestri Patentati, che non hanno, o non ritengono Bottega aperta il far Barbe per Roma, ed in Case, o Stanze particolari, e private, o in propria abitazione sotto la medema pena di sc. dieci d'oro, e della perdita de' Bacili, e Stili, che porteranno con se, o riterranno.

CAPITOLO XXXV.

Delli trasporti di Bottega.

Che nessun Maestro possa trasportare la sua Bottega, se non in distanza di cinquanta canne da ogn'altra, nè rimuovere la sua Bottega, ancorche si trovasse già posta, o trasportata dentro la distanza di cinquanta canne sotto pena di scudi quindici d'oro, e d'esser subito fatta ferrare detta Bottega. Riserviamo però a i Consoli, e Sindici *pro tempore* la facoltà di poter permettere i trasporti di Bottega, anche dentro la suddetta distanza di cinquanta canne, con loro licenza in scritto per mano del nostro Notaro, e Segretario, per cause necessarie, e legittime da riconoscersi, ed approvati da' medesimi, come per esempio, se li Maestri fossero scacciati dai Padroni delle Botteghe per fabricare, se li Padroni volessero incarigli la Piggione, ed altre simili, ne quali casi devono pigliare la Bottega dislocata più vicina alla lasciata, quando sia commoda, e capace per esercitarvi la Professione, e per l'abitazione ad arbitrio de' sudetti Consoli, e Sindici, e quando la più vicina non sia a proposito, devino pigliare un'altra delle dislocate, e capace, sempre però più vicina alla lasciata; ne si possa concedere licenza del trasporto, quando i Maestri fossero cacciati per loro difetto, e colpa.

E s'intenda trasporto, quando il Maestro dopo aver ferrato, o esser stato necessitato a ferrare la Bottega vecchia dentro il termine di un Mese con licenza, come sopra, apra la nuova Bottega, altrimenti aprendola passato detto Mese, non s'intenda trasporto, ma Bottega nuova, quale quando sia dentro la distanza di cinquanta canne, deva subito farsi ferrare, e chi l'apre sia tenuto al pagamento della pena sopra espressa, benchè fosse Maestro Patentato.

Item per impedire le fraudi, che si commettono nell'aprir nuove Botteghe di Maestri Patentati con la distanza di cinquanta canne in luoghi incomodi, e con poca abitazione per poi ottenere con qualche corso di tempo la licenza del trasporto, senza obligazione d'osservare la distanza di cinquanta canne dall'altre Botteghe; ordiniamo, che i Maestri, che hanno aperta Bottega nuova, o che in avvenire l'apriranno per qualsivoglia causa, e necessità, non possino trasportare tali Botteghe dentro la distanza di cinquanta canne da ogn'altra, se non dopo, che saranno passati otto anni dal giorno, che l'averanno aperte, dopo qual tempo, e non avanti delli Consoli *pro tempore* se gli possa dar la licenza del trasporto nella forma, e concorrendovi le cause

di sopra espresse, e durante detti otto anni s'intenda sempre Bottega nuova, benchè fosse stata una, o più volte venduta, e chi contraverrà cada nella pena di dieci scudi d'oro, e gli sia fatta ferrare la Bottega, qual pena incorrino anche li Consoli, che concederanno simili licenze senza la forma, e cause sopra espresse.

CAPITOLO XXXVI.

Del modo, che si dovrà osservare nel misurare la distanza delle Botteghe.

Statnimo, ed ordiniamo, che la misura della distanza delle Botteghe si deva sempre fare da' Maestri Barbieri, quali possono servirsi dell'opera di qualche Muratore per stendere la canna solita di misura Romana; E la misura si cominci dalla foglia della Porta della Bottega, e termini alla foglia dell'altra Bottega, e si tiri per dritta linea sempre dalla parte, e Strada più breve senza defalcare spazio alcuno; Anco da' Misuratori per li Vicoli se riuscibile più breve, e si vada alla Soglia della Porta della Bottega, che si pretende aprire, o controverfa, con osservare l'intera quantità delle canne, che si richiedono in vigore del presente Statuto senz'alcuna equità, benchè mancasse in minima parte la prescritta distanza sotto le pene espresse ne' proprj Capitoli.

CAPITOLO XXXVII.

Che nessun Maestro possa fare due Botteghe.

Ordiniamo, che nessuno dell'Università ardisca sotto qualsivoglia pretesto d'esercitare, o far esercitare due Botteghe in suo nome, ne a Compagnia con altri, ne deva darla in affitto, se tal Bottega non sarà esercitata da' Compagni, che siano idonei, esaminati, e Patentati, e che abitano dentro la distanza di venticinque canne, sotto pena di sc. dieci, e che gli deva esser subito fatta ferrare la Bottega, che avesse aperta, o acquistata.

CAPITOLO XXXVIII.

Che nessun Maestro possa vendere la sua Bottega per aprirne altra nuova.

E perche con grave danno della nostra Università, e de' Compratori di Botteghe è accaduto, che tal'uno de' Maestri ha venduto la sua Bottega sotto varj pretesti di voler lasciare l'Esercizio, di ritornare alla Patria, di volersi accomodare in Corte, o pure con altri simili motivi, e cause addotte, e di poi in fraude de' Compratori ha aperto altra Bottega nuova ad uso di Barberia con tirarsi a se tutti gl'Avventori; Perciò proibiamo, che verun Maestro, che abbia venduto, o che venderà la sua Bottega, non possa di poi sotto qualsivoglia nome, o arte aprire nuova Bottega per esercitarvi la Professione di Barbieri, se non passati due anni interi, dal giorno, che averà venduto la sua, sotto pena di sc. dieci d'oro, e che gli sia fatta ferrare incontinente la Bottega, nè pure durante detti due anni possa comprare, far Compagnia, nè pigliare in Affitto, o amministrazione Bottega vecchia, che non sia distante almeno duecento canne Romane dalla Bottega venduta, e comprandola in distanza di duecento canne dentro il suddetto spazio di due anni non possa per qualsivoglia causa trasportarla vicino alla stessa Bottega venduta dentro le proibite canne duecento sotto la medema pena da incorrersi ogni volta, che si contraverà al presente Statuto. Passati poi due anni, possa liberamente comprare Botteghe vecchie do-

Ratio servanda in metiendo distantiarum Tonstrinarum.

Nulli licet Magistro duas in eadem Urbe Tonstrinas habere.

Vetitum est universis propriam Tonstrinam vendere, ut alias novas aperiat.

De mutatione Tonstrinarum.

vunque

unque siano, ed aprir la nuova, purchè per la Bottega nuova vi sia la sopra stabilita distanza di cinquanta canne da ogni, e qualunqu'altra Bottega.

CAPITOLO XXXIX.

Del non incarire le Cafe nè Botteghe.

Domorum,
ac Tonstrina-
rum pensio-
nes annue
minime au-
genda.

Ordiniamo, e comandiamo, che nessun Maestro Barbieri, Lavorante, o Giovane ardisca, nè presuma incarire per se, nè per altra Persona le Cafe, o Botteghe, dove abitano Barbieri, ancorchè fosse morto il Padrone, e Maestro, e fosse finita la Locazione, sotto pena di sc. cinquanta; E volendo li Padroni di Cafe, e Botteghe, tenute da Barbieri incarire per il tempo avvenire, ne volendo il Maestro Inquilino starvi per il crescimento di pigione, e partendosi, nessuno sottoposto alli presenti Statuti ardisca pigliarle per servirle per tal' esercizio, sotto la detta pena di sc. cinquanta, e di essergli fatta ferrare la Bottega. Ed in qualsivoglia de' sudetti casi, il Maestro, che sarà partito dalla sua Bottega possa pigliarne un'altra ivi vicina, ottenuta però prima la licenza da' Consoli, e Sindici, ed osservate tutte le condizioni, che per tal effetto si prescrivono nel Capitolo XXXV., e non altrimenti.

CAPITOLO XL.

Del modo, che averanno da tenere, ed osservare due Compagni nel partire d'una Bottega.

Quæ ratio
a quibus fo-
cuis est fer-
vanda, quo
tempore al-
ter ab altero
vult discede-
re.

Dichiariamo, ed ordiniamo, che quando intervenisse, che fossero due Compagni Maestri in una Bottega, e si volessero per qualunque causa dividere, e spartire l'uno dall'altro, se bene fosse finita la loro Locazione, non possi l'uno mandar via l'altro, nè far nuova Locazione, se prima non averanno fatto il partito tra loro d'accordo, altrimenti chi contrafarà cada in pena di sc. dieci, e non possa per qualsivoglia causa esser valida detta Locazione, ma abbiano da fare il partito, e si devino convenire insieme nel modo sottoscritto, cioè che quello sarà più Giovane d'età abbia a fare il partito, non solo in questa, ma in ogn'altra occasione, ed occorrendo, che un Padrone di Bottega pigliasse in Compagnia un altro più vecchio, o più giovane, faccia il partito quell'ultimo, che verrà, e sarà chiamato, e quello, che restarà in detta Bottega sia tenuto donare alla nostra Chiesa due libbre di Cera bianca lavorata sotto pena di sc. dieci, e quando occorresse, che uno delli due Compagni volesse vendere la sua parte della Bottega, sia tenuto quella proferire al Compagno, prima, che ad altra Persona per la stima, ovvero per quello, che trovasse da un altro, e quando il suo Compagno non la volesse, possa vender quella a chi pare, e piace a lui, purchè non sia inimico, o malevolo di quello, che resta nella Bottega, e facendo detto Venditore altrimenti incorra nella pena di sc. 25. Come anche ordiniamo, che nessun Maestro partendosi di Compagnia da una Bottega, o in qualsivoglia modo fosse levato, o gli fosse toccato partire per qualsivoglia causa tanto volontaria, che necessaria, o coatta, possa far nuova Bottega appresso di quella, se non sarà distante cento cinquanta canne, nemmeno Compagnia con altri senza la sudetta distanza, sotto pena di sc. dieci, e gli sia subito fatta ferrare la Bottega, ma possa mettere nuova Bottega distante da ogn'altra 50. canne.

CAPITOLO XLI.

Delle stime, e vendite di Bottega, e Robbe dell'Arte de' Barbieri.

Nell'alienazione delle Robbe delle Botteghe di Barbieri, non dovendosi avere in considerazione solamente il valore delle medesime ma ancora il posto, ed avviamento nel che hanno maggior cognizione i Maestri Barbieri; Perciò statuiamo, ed ordiniamo, che in occasione di vendita, o di qualsivoglia alienazione, tanto volontaria, che coatta, non si possino stimare Botteghe, Posti, Avviamenti, Stigli, Mobili, nè Robbe alcune, esistenti in simili Botteghe di Barberia, se non di Maestri Barbieri, che abbiano Bottega aperta, con facoltà alli stessi Maestri, che saranno eletti Periti, di potersi informare del valore di quelle robbe, delle quali dubitassero non aver sicura cognizione, & facendosi da altre Persone, siano le stime nulle, ed invalide, e possa darli di nullità anche da ogn'uno de' Contraenti, benchè fossero state accettate per Istromento, e si il Compratore, che il Venditore cadano in pena di sc. dieci d'oro per ciascheduno.

De æstima-
tionibus, &
venditioni-
bus Tonstri-
narum, item-
que Instru-
mentorum,
quæ ad ton-
strinam ar-
tem perti-
nent.

Similmente comandiamo, ed ordiniamo, che le sopradette stime, non possino farsi senza licenza de' Consoli in scritto sotto la medema pena di scudi dieci d'oro per ciascheduno, tanto de' Stimatori, che delli Venditori, e Compratori.

E per le sudette stime, si devino pagare due bajocchi per ogni scudo dell'intero prezzo stimato, cioè uno dal Venditore, e l'altro dal Compratore da dividerli pro rata fra li Stimatori, sebbene fossero più di due.

Come pure, che si devino pagare altri due bajocchi per ciaschedun scudo della valuta stimata nello stesso modo per metà dal Venditore, e Compratore da ripartirsi fra la nostra Chiesa, ed i Consoli, come si è stabilito nel Capitolo XVII. quali due bajocchi per scudo dovuti alla nostra Chiesa, e Consoli, si devino pagare, ancorchè li Compratori, e Venditori fossero d'accordo, e la vendita, e la compra si facesse senza stima, eccettuando però li casi di costituzione, e restituzione di Dote, nè quali non si devino pagare emolumenti alla Chiesa, ma solamente al Notaro la solita mercede dell'Istromento.

E dette stime, si dovranno portare, e prodursi nell'Offizio del nostro Notaro, e Segretario pro tempore sotto pena di scudi sei per Scimatore.

CAPITOLO XLII.

Delle Botteghe di Vedove, ed ereditarie di Maestri.

Desiderando provvedere coll'equità possibile, ma non pregiudiziale al publico per l'esercizio delle Botteghe delle Vedove, Figli, ed Eredi de' Maestri. Dichiariamo, ed ordiniamo, che morendo qualche Maestro, lasciando Figli, o Nipoti dell'agnazione, e per parte del Maestro, non già per parte di Donna, minori dell'età necessaria per aver la Patente, o pure lasciando Figlie, o Nipoti femine per parte del medemo Maestro, durante la minorità de' maschi sudetti, o sino a tanto, che le nominate femine saranno maritate, o monacate, se gli deva dalli Consoli dar licenza di poter tenere un Maestro Patenteo in Bottega, ma pervenuti, che saranno i maschi all'età di ventidue anni debbano sottoporsi all'esame, ed avendo li requisiti necessari pigliare la Patente, e le femine dopo che saranno maritate a persone, che non fossero della Professione, nè patentate, o monacate, debbano dentro il termine di sei mesi, dal giorno, che sarà seguito il Matrimonio, o la Professione, vendere la Bottega a persona patentata, altri-

De Tonstri-
nis Vidua-
rum. & ha-
reditariis.

mente

mente cadano in pena di scudi dieci d'oro, e gli sia fatta serrare la Bottega, e quando il Maestro morendo lasciasse la Moglie, o pure altri Eredi, che non fossero dell'arte, ne patentati; in tal caso la Moglie Vedova, alla quale per ragione di Dote, o di Eredità rimanga la Bottega, possa con licenza de' Consoli ritenere in detta Bottega un Maestro patentato, durante sua vita, e stato vedovile, ma rimaritando con persona, che non fosse della professione, nè patentata, deva dentro il termine di tre mesi dal giorno del Matrimonio vendere la Bottega a persona patentata, nè possa affittarla, o far compagnia con patentati sotto la detta pena di essergli fatta serrare la Bottega.

E gli altri Eredi, non essendo dell'Arte, dentro il termine di tre mesi dal giorno della morte del Maestro debbano vendere la Bottega a persona patentata, nè possono affittarla, nè farvi compagnia con patentati sotto la medema pena di essergli subito fatta serrare la Bottega.

CAPITOLO XLIII.

Del dispensare le pene.

Ordiniamo, e statuiamo, che tutte le pene, che si esigeranno, si in denari, che in cera, e che sono espresse negli presenti Statuti, o che ciascheduna volta s'imporranno da' Consoli, e Congregazione segreta, spettino, ed appartenghino intieramente, ed in tutto, e per tutto alla detta nostra Chiesa; e ad effetto di rimediare alla facilità di contravenire alla disposizione del Statuto con la speranza di ottenere la grazia, e remissione dell'incorse pene dalla Congregazione generale, dove facilmente sogliono ottenersi in sommo pregiudizio della Chiesa, ed Università nostra; volendo provvedere all'indennità della medema per quanto si stende il nostro potere; Dichiariamo, e comandiamo, che nella Congregazione generale non devano, nè possano domandarli, proporsi, nè concedersi simili grazie, e remissione di pene incorse, e che s'incorreranno da qualsivoglia persona; sotto pena di scudi dieci, tanto a chi la domanderà, come a chi ardirà proporla, e della nullità della grazia, ma solo la Congregazione segreta secondo la necessità, causa, e circostanze de'Contravenienti possa ridurre le pene, che averanno incorse, con che la riduzione, e grazia non ecceda la terza parte, o al più la metà, e senz'altra dilazione il Debitore paghi effettivamente, ed incontinente l'altre due parti, o metà, ed il partito sia vinto con due terzi de'Congregati.

E non facendo li Consoli, e Camerlengo tutte le dovute diligenze per l'esazione di simili pene, siano tenuti del proprio.

CAPITOLO XLIV.

Che si proceda in ogni giudizio sommariamente.

Item vogliamo, ed ordiniamo, che per la consecuzione, ed esazione delle contribuzioni, tasse, pene, e qualsivoglia condanna, e qualunque cosa per l'osservanza delli presenti Statuti, come anco per le clausure delle Botteghe, ed ogni lite, e giudizio dipendente dall'Arte, tanto tra i Maestri, che tra li Giovani, e Fattori, e la nostra Università, o misti con li medemi, si deva procedere sommariamente, ed esecutivamente, ancorche li giudizj, e liti s'introducessero differentemente, nè si devono attendere nullità di sorte alcuna, accioche si finiscino, e terminino con ogni celerità, e non si abbino da defaticare le Parti, e Litiganti nelle spese, e che per le contribuzioni, ed emolumenti, che si doveranno in qualunque modo dalli Giovani, e Fattori della nostra Università, siano tenuti del

proprio li Maestri, e Padroni, riservando le ragioni alli medemi Maestri, e Padroni di poter ripetere dalli loro Giovani, e Fattori le somme, che averanno pagate.

CAPITOLO XLV.

Che niuno possa contradire alli presenti Statuti.

Ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che non sia alcuno dell'Arte, che ardisca sotto qualunque causa, e pretesti oppondere, e controvenire alli presenti Statuti, ed Ordinanze, ma tutti, e ciascheduni Maestri, Giovani, e Fattori della nostra Università siano tenuti, e debbano obbedire, ed eseguire le presenti ordinazioni, e Statuti, con quanto in essi si contiene, ed ogni volta, che ciascheduno dell'Università farà stato intimato ad intervenire alla Congregazione Generale, o segreta, e non interverrà senza legitima causa, cada in pena di giulj tre da pagarsi irremissibilmente.

Item vogliamo, che tutto quello, che si risolverà, e stabilirà nella Congregazione si segreta, che generale, secondo la facoltà concessagli a ciascheduna ne i presenti Statuti, e particolarmente nel *Capitolo XII.*, si abbia per valido, e fermo, ed ognuno sia tenuto, ed obbligato, ad essere astretto ad osservarlo, ed adempirlo, ancorche nelle Congregazioni non vi sia intervenuto, nè abbia prestato il consenso. Intendendo però sempre doverli vincere il partito per due terzi de'voti de'Congregati in qualsivoglia differenza, peso, obbligo, e risoluzione, come si è ordinato, e stabilito nelli Capitoli particolari, alli quali con il presente non s'intende derogato, ne innovato; e vogliamo, che li presenti Statuti s'abbiano da mandare in esecuzione, e devono incominciare ad osservare subito, che saranno confermati dalla Santità di Nostro Signore, e stampati; con dichiarazione però, che non essendo ancora terminata la Buffola ultimamente fatta, per i presenti Statuti non s'intenda pregiudicato agli Officiali della medema, non per anco estratti, quali si devono estrarre a suo tempo conforme il solito; con che li quattro Esaminatori si estratti, che da estraersi, confermati, e stampati, che, come sopra, saranno li presenti Statuti, s'abbiano subito per aggregati alla Congregazione segreta, e siano del numero di diecisette senza veruna distinzione, e con le medeme facoltà concesse nel *Capitolo XII.*, e solamente possono esaminare in quelle volte, che a sorte verranno estratti per tal'effetto, come si è ordinato nel *Capitolo XXXII.*; similmente dichiariamo, che in evento il Camerlengo, che si estraerà nell'anno venturo non accettasse il dett'Offizio, o per qualsivoglia causa non l'esercitasse; vogliamo, che il detto Camerlengo in tal caso, si debba eleggere, da' quei medemi Consoli, che saranno estratti nell'istessa estrazione a loro beneplacito, come si è disposto nel *Capitolo XX.* E perche vi occorre non poca spesa per far condurre a fine li presenti Statuti; nè volendo noi, che la nostra Chiesa venga gravata, perciò ordiniamo, che tutti li Maestri della nostra Università siano tenuti subito, che saranno stampati pigliarne una copia di essi, con pagare alla nostra Chiesa giulj tre, affinche non abbiano occasione di pretendere ignoranza sotto pena di un scudo a chi non l'averà presi passati sei mesi dal giorno della Conferma.

CAPITOLO XLVI.

Conclusione delli presenti Statuti.

Essendo coll'ajuto Divino, e de' gloriosi Santi Cosmo, e Damiano nostri Protettori pervenuti alla fine de'presenti Statuti, e questi ben veduti, e considerati dalli Maestri a tal' effetto

Nemini liceat presentibus Statutis adversari, sed illa ab omnibus sunt omnino servanda.

Conclusio libri Statutorum.

deputati,

Pecunie, quæ penarum loco exiguntur in Ecclesiæ Emolumentum erogandæ.

In judiciis causæ omnes compendiarie methodo dirimantur.

deputati, e fatti anco rivedere a persone legali, e da questi anco approvati, perciò doverà ogn'uno esser tenuto alla precisa osservanza di quanto in essi si contiene, sotto le pene in quelli espresse, e si doverà supplicare la Santità di Nostro Signore, acciò si degni confermarli con autorità Apostolica in amplissima forma, con la deroga delle Costituzioni, Ordinazioni, e Disposizioni Apostoliche, e particolarmente dello Statuto di Roma in qualsivoglia Capitolo, e parte di esso, che disponesse in contrario di quanto si è stabilito, ed ordinato nelli nostri presenti Statuti, e specialmente al *Capit. XLIII.* del Libro terzo di esso Statuto di Roma, quale fu anco derogato dalle sante memorie di Paolo Quinto, ed Alessandro Settimo a favore della nostra Università, e forse anco dagli altri Sommi Pontefici, acciò non si possino mai li presenti Statuti da veruna persona oppugnare a laude, e gloria di Sua Divina Maestà, e della Gloriosa Vergine Maria, e de' nostri Santi Avvocati, e Protettori Cosmo, e Damiano. Amen.

Consoli.

Antonio Bruner Consolo.
Francesco Romei Consolo.
Matteo Renzi Consolo.

Deputati.

Gio. Pietro Rossetti Deputato.
Pietro della Baja Deputato.
Bartolomeo Pierucci Deputato.
Domenico Borgiassi Deputato.
Filippo Maurizj Deputato.
Biagio Francesco Bartisti Deputato.

Preces Universitatis.

§. 2. Cum autem, sicut eadem expositio subungebat, dicti Exponentes Statuta hujusmodi quo firmiter subsistant, & serventur exactius Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communitur summopere desiderant. Nos specialem ipsis Exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis, a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodata existunt, ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinari, omnia, & singula Statuta præinserta auctoritate Apostolica tenore presentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus.

Confirmatio relatorum Statutorum.

Clausula.

§. 3. Decernentes, eandem præsentem literas, & statuta præinserta, semper firma, valida, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, sublati eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiti debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit, dictæ Urbis, nec non Universitatis, & Collegii prælatorum, aliisque quibusvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis

firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; Privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 5. Volumus autem, ut earundem presentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis presentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Anulo Piscatoris die XII. Maji MDCCXII. Pontificatus Nostri Anno Duodecimo.

Declarantur nulla Decretum a potestate Comitatus Nicien. editum, & concordia ab Ecclesiasticis cum Syndicis Terræ Villarii inita super solutione onerum Laicalium, cum pœnis in contravenientes.

CXVI.

Const. ed. 1711. Jul. 28. P. 11. nulla declarata sive Decreta Magni Consilii Varaviae super eadem solutione. Et Const. ed. 1718. Dec. 10. P. 19. declaratur nullus Tractatus Pacificationis inter Abbatem S. Galli, & Magistratum Bernensem & Tigurinum.

CLEMENS PAPA XI.

Dat. 9. Julii
1712. An. 12.

Ad futuram rei memoriam.

CUM sicut accepimus, habito per Syndicos Terræ, seu Locî Villarii Nicien. Diocesis ad Laicalem potestatem Civitatis, & Comitatus Nicien. recursum ad hoc, ut Ecclesiastici dictæ Terræ ad Talliarum, & aliorum onerum Laicalium solutionem ratione bonorum per eos possessorum sub pœna, in eventu quo repugnant, executionis Militaris, obligarentur, die 26. Aprilis proxime præteriti iidem Syndici Rescriptum, seu Decretum ab eadem Laicali potestate obtinuerint, quo præcipitur, ut Ecclesiastici prædicti Tallias, & onera Laicalia hujusmodi pro rata non solum per ipsos acquiritorum, verum etiam suorum patrimonialium bonorum, juxta reparationem per Consules Universitatis dictæ Terræ faciendam persolvant, & successive ipsi Ecclesiastici cum Syndicos prædictos ad exactiorem Talliarum, & onerum Laicalium præfatorum pro rata bonorum per eosdem Ecclesiasticos possessorum vigore Rescripti, seu Decreti prædicti etiam sub minis ad eam per viam procedendi omnino devenire paratos viderent, ut executionem hujusmodi, omnemque aliam vim, quæ sibi a Laicali potestate, & Sindicis prædictis inferri possent, evitarent, quamdam cum eisdem Sindicis conventionem inierint, per quam se ad solutionem ratæ partis Talliarum, & onerum Laicalium prædictorum eos tangentis ratione bonorum per eos possessorum, etiam patrimonialium iisdem modo, & forma, quibus illa Laici pro suis bonis persolvunt, faciendam obligarunt; ea adjecta conditione, ut casu, quo dicta eorum bona a Talliis, & oneribus hujusmodi immunia, & a Collectis exempta declarari, hancque declarationem a Principe Laico acceptari contingeret eorumdem Ecclesiasticorum obligatio hujusmodi cessaret, ipsique in posterum Tallias, & onera Laicalia

Decretum præd. concessum Syndicis Villarii, quo cogent Ecclesiasticos ad solutionem pro bonis a se possessis.

Concordia cum Syndicis inita ab Ecclesiasticis minis perterritis.

prædicta